



**RESPONSABILITÀ PENALI AI SENSI DEL DM 1  
SETTEMBRE 2021: IL CASO DELL'INCIDENTE  
ALL'ARCHIVIO DI STATO DI AREZZO, LE  
MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA.**

**RELATORE: SANDRO MARINELLI  
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE M.A.I.A.**

# L'INCIDENTE ALL'ARCHIVIO DI STATO DI AREZZO

## IL FATTO



1 - La mattina del 20 settembre 2018 si verifica l'attivazione dell'allarme antincendio dell'Archivio di Stato di Arezzo.

2 - Il personale dell'Archivio di Stato prova a tacitare l'allarme dalla centralina, perché era accaduto altre volte che partisse l'allarme senza motivo.

3 - Dopo qualche tentativo di «reset» della centrale, sentono provenire dal locale tecnico nel piano interrato, il rumore della scarica delle bombole del sistema antincendio ad Argon.

4 - Filippo Bagni e Piero Bruni, dipendenti dell'Archivio di Stato di Arezzo, pur consapevoli che l'impianto avesse scaricato, si recano sciaguratamente nel piano seminterrato, dove si trova il locale tecnico, per verificare cosa fosse successo e vi trovano la morte.



# L'INCIDENTE ALL'ARCHIVIO DI STATO DI AREZZO

## LE CAUSE TECNICHE



### **ATTIVAZIONE ALLARME ANTINCENDIO «A VUOTO»**

Era accaduto altre volte che l'allarme partisse senza motivo, tra le varie ipotesi è emersa la possibilità che i continui allarmi fossero dovuti a:

1. un malfunzionamento di uno dei pulsanti antincendio a cui era stato sostituito un vetrino non originale.
2. alla sostituzione della centralina antincendio analogica con una digitale.

### **SCARICA DELL'IMPIANTO A GAS ALL'INTERNO DEL LOCALE TECNICO**

Da un'accurata perizia tecnica sono emerse due principali errori di installazione:

1. la scarica di gas all'interno del locale tecnico è avvenuta da un'errata installazione della valvola.
2. Non era presente lo sfiato verso l'esterno.

### **NON CONFORMITÀ DEL LOCALE TECNICO**

1. Nonostante fosse presente una porta tagliafuoco tra il locale tecnico e le scale di accesso, era stata installata una griglia che permettere l'areazione del locale, che ha permesso al gas di invadere anche le scale di accesso.
2. Non era presente alcuna segnaletica che avvisasse il personale di un potenziale rischio di asfissia.



# MANUTENZIONE ANTINCENDIO ORDINARIA E STRAORDINARIA

Definizioni:  
Allegato VI del D.M. 10.3.1998  
Norma tecnica UNI 11063:2017

## MANUTENZIONE ORDINARIA

### OBIETTIVI

1. mantenere l'integrità originaria dell'impianto;
2. mantenere o ripristinare l'efficienza dell'impianto;
3. contenere il normale degrado d'uso;
4. garantire la vita utile del bene;
5. far fronte ad eventi accidentali.

### CARATTERISTICHE MANUTENZIONE ORDINARIA

Gli interventi di manutenzione ordinaria

1. **non** modificano le caratteristiche originarie principali dell'impianto;
2. **non** ne modificano la struttura essenziale e la destinazione d'uso.

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA


### OBIETTIVI

1. Prolungare la vita utile del bene
2. Migliorare la produttività dell'impianto
3. Migliorare la manutenibilità dell'impianto

### DEFINIZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. il **requisito quantitativo**: la manutenzione deve riguardare intere parti dell'impianto o una sua parte percentualmente rilevante;
2. il **requisito qualitativo**: l'attività deve interessare un componente rilevante nell'ottica complessiva dell'impianto;
3. il **requisito economico**: l'attività manutentiva deve corrispondere ad un valore considerevole e significativo rispetto al valore dell'impianto medesimo

# LE RESPONSABILITÀ DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO



- 1) la responsabilità della **corretta progettazione** di impianti (antincendio, elettrici, idraulici, ecc.) è a carico dei progettisti, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 37 del 2008;



- 2) la responsabilità per la **corretta esecuzione dell'installazione** di un impianto è a carico dell'impresa installatrice, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.M. n. 37 del 2008;



- 3) **prima del D.M. 1 settembre 2021**, la responsabilità per la **corretta manutenzione degli impianti** era a carico del proprietario dello stesso, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. n. 37 del 2008.

# LA POSIZIONE DEL TECNICO MANUTENTORE ANTINCENDIO



Al tempo dei fatti il DM 1 settembre 2021 non era ancora stato emanato

NESSUN REQUISITO MINIMO RICHIESTO  
PER MANUTENZIONE ORDINARIA

Il TMA non era tenuto ad avere alcuna formazione né competenza minima richiesta per operare.

Anche avendo avuto le competenze tecniche necessarie, nelle operazioni di manutenzione ordinaria non è previsto lo smontaggio della valvola.

**VIZIO OCCULTO**

NESSUNA POSIZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI  
DELLA FUNZIONALITÀ DELL'IMPIANTO

Prima dell'entrata in vigore del D.M. 1 settembre 2021 emesso dal Ministero dell'Interno il manutentore di impianti antincendio **non era gravato da una posizione di garanzia di fonte legale.**

# LA POSIZIONE DEL TECNICO MANUTENTORE ANTINCENDIO



## Oggi le cose sarebbero diverse!

*Il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell'esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell'arte e al manuale d'uso e manutenzione" (DM 1 settembre 2021 - all. II, punto n. 1).*

L'azienda di manutenzione antincendio assume una posizione di garanzia **tecnica, settoriale e delimitata dal contratto di appalto**. Non diventa, per il solo fatto di accedere periodicamente all'impianto, un garante generale della sicurezza del sito.

In termini pratici il manutentore:

- garantisce che **l'impianto sia mantenuto a regola d'arte** secondo le norme UNI e le specifiche del produttore
- **non garantisce** che il datore di lavoro abbia valutato correttamente il rischio derivante dall'impianto stesso
- **non garantisce** che i lavoratori del committente siano stati formati sui rischi connessi all'impianto
- **non garantisce** che esistano procedure operative sicure per la gestione delle emergenze

# LA POSIZIONE DELL'AZIENDA DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO



## Responsabilità civili e penali: differenze

**La responsabilità civile** sorge dalla violazione di norme poste a tutela di interessi privati, obbligando al risarcimento del danno tra privati.

La responsabilità penale deriva dalla violazione di norme del codice penale che tutelano interessi pubblici, punendo il colpevole con sanzioni detentive o pecuniarie.

Spesso un medesimo fatto può generare sia responsabilità penale che civile.

**La responsabilità penale** è personale, come sancito dall'art. 27 della Costituzione italiana, che stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto commesso da altri. Ciascun individuo risponde solo delle proprie azioni od omissioni, purché ascrivibili a dolo o colpa, vietando forme di responsabilità oggettiva e garantendo il principio di colpevolezza.

A differenza della responsabilità penale, che è strettamente personale e punisce l'autore del reato, **la responsabilità civile può essere coperta da terzi** (assicurazione) e mira al risarcimento, non alla punizione.

# LA POSIZIONE DELL'AZIENDA DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO



## Il principio di affidamento: le motivazioni della sentenza

*Vi è una legittima aspettativa, da parte della figura apicale, che i tecnici manutentori, figure specializzate, dipendenti della compagine operino correttamente e a regola d'arte durante lo svolgimento delle loro operazioni e vuoi perché non è esigibile dall'amministratore di una società (di significative dimensione) che svolge funzioni gestorie riconoscere ed individuare (micro)difetti specifici ed occulti presenti nell'impianto antincendio interessato dai vari rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.*

La responsabilità penale della manutenzione a regola d'arte è personale del Tecnico Manutentore Antincendio e non è trasferibile all'azienda di manutenzione.



L'azienda di manutenzione deve comunque **garantire al tecnico le condizioni minime per lavorare secondo la regola dell'arte:**

- **Adeguate formazione tecnica** ai sensi del DM 1 settembre 2021
- **Accesso alle leggi e norme tecniche** di riferimento che delineano la regola dell'arte della manutenzione dello specifico impianto
- **Accesso alla documentazione fornita dal produttore** (libretto d'uso e manutenzione) e di progetto (nel caso di impianti)
- **Attrezzature e strumenti di misura idonei** allo svolgimento delle attività di manutenzione



A S S O C I A Z I O N E  
**MAIA**  
Manutentori Assemblatori Installatori associati per la Sicurezza

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**

Associazione M.A.I.A.  
Via Gian Battista Vico, 29  
20007 Cornaredo (MI)

[www.associazionemaia.net](http://www.associazionemaia.net)  
Tel- 02.93563062  
[segreteria@associazionemaia.net](mailto:segreteria@associazionemaia.net)

